



# DE IUSTITIA

RIVISTA GIURIDICA

ISSN 2421-5414

## **RagiuPEC**

Rassegna di giurisprudenza in materia di procedure esecutive e concorsuali

a cura di **Alessandro Auletta**



**WWW.DEIUSTITIA.IT**

Rivista scientifica Anvur

DE IUSTITIA - Rivista giuridica scientifica – [www.deiustitia.it](http://www.deiustitia.it)

**Fondata da:** Avv. Carlo Giordano - Dott.ssa Fabiana Iorio - Dott. Angelo Rubano

**Diretta da:** Avv. Francesco Boccia (Direttore scientifico) - Dott. Carlo Giordano (Condirettore Scientifico) - Dott. Angelo Rubano (Vicedirettore)

**Direttore responsabile:** Avv. Francesco Boccia

**Comitato scientifico:** Prof.ssa Carla Acocella - Dott. Andrea Aniello Amendola - Dott. Alessandro Auletta - Prof. Adrian Bedford - Avv. Francesco Boccia - Prof. Fernando Bocchini - Avv. Francesco Bottiglieri - Pres. Francesco Caringella - Dott. Flavio Alessio Clemente - Avv. Gabriella De Maio - Dott.ssa Antonia Foglia - Dott. Marco Fratini - Prof. Rosaria Giampetraglia - Avv. Carlo Giordano - Dott. Davide Giordano - Avv. Pasquale Guida - Prof.ssa Laura Gutiérrez-Masson - Dott.ssa Paola Iazeolla - Dott. Vincenzo Iazzetta - Dott.ssa Fabiana Iorio - Dott. Alessandro Iovino - Dott.ssa Viviana Francesca Ippolito - Dott.ssa Annamaria La Marca - Dott. Luigi Lalla - Prof. Vincenzo Maiello - Dott.ssa Ilaria Manna - Dott. Lorenzo Maruotti - Pres. Luigi Maruotti - Avv. Ferdinando Migliozi - Dott. Andrea Napolitano - Dott. Angelo Rubano - Avv. Nicolò Rubino - Prof. Avv. Angelo Scala - Avv. Marina Sfarzo - Prof.ssa Laura Solidoro - Avv. Silvia Tuccillo

**Redattori:** Dott.ssa Fabiana Iorio - Dott. Luigi Lalla - Dott. Flavio Alessio Clemente

**Amministrazione:** [www.youcanprint.it](http://www.youcanprint.it) selfpublishing

via Roma 73 – 73039 Tricase (Le)

**Registrazione:** presso il Tribunale di Napoli con decreto n. 2683 del 11.02.2015

Per ciascun articolo è effettuato un procedimento di revisione tra pari almeno a singolo cieco (one-side blind)

## INDICE

*L'ordinanza di vendita come lex specialis del procedimento liquidatorio:  
implicazioni*

*di Flavia Bonelli*

**Pag. 3**

*Assegnazione al creditore fondiario ed esecuzione immobiliare*  
*di Ilaria Ippolito*

**Pag. 6**

*Sulla necessarietà, nelle opposizioni esecutive, della fase sommaria  
innanzi al G.E. e sulla sanatoria in caso di proposizione dell'opposizione  
recta via al Giudice del merito*

*di Alessandra Migliorino*

**Pag. 11**

Cass. civ., Sez. III, sentenza 5 ottobre 2018, n. 24570

Pres. De Stefano - Est. Porreca

### **L'ordinanza di vendita come *lex specialis* del procedimento liquidatorio: implicazioni**

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA – CONDIZIONI STABILITE DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - RISPETTO - NECESSITÀ – SOPRAVVENUTA MODIFICA DELLE NORME RELATIVE ALLA VENDITA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI

*«In tema di espropriazione immobiliare, la sopravvenuta modifica delle norme relative alla vendita, pur quando e nei limiti in cui sia applicabile per espressa opzione legislativa di disciplina transitoria (nel caso, la possibilità di aggiudicazione a prezzo ribassato ai sensi dell'art. 572 c.p.c., comma 3), diviene parte del regime proprio del relativo subprocedimento solo se e quando richiamata nella sottesa ordinanza, ovvero imposta dall'esito della sua fondata impugnazione, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere la parità di quelle condizioni tra i partecipanti alla gara in uno all'affidamento di ognuno di loro sulle stesse. La violazione della speciale disciplina della vendita contenuta nell'ordinanza può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore, interessato anch'egli all'appropriata funzionalità del suddetto subprocedimento al fine di ridurre nella misura massima possibile la sua esposizione».*

#### **Precedenti conformi:**

Cass. civ. Sez. VI - 3, 7 maggio 2015, n. 9255

Il commento di **Flavia BONELLI\***

La fattispecie concreta che ha interessato la pronuncia in commento ha ad oggetto l'impugnazione da parte del debitore esecutato del provvedimento attraverso il quale il Giudice dell'esecuzione, nell'ambito di una procedura di espropriazione immobiliare, aveva aggiudicato il bene staggito ad un prezzo inferiore di un quarto rispetto a quello stabilito come base d'asta nell'ordinanza di vendita. L'opposizione agli atti esecutivi in esame veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale di prime cure, il quale rilevava la mancanza di

---

\* Magistrato ordinario in tirocinio.

interesse del debitore a contestare l'illegittimità dell'aggiudicazione così disposta, atteso che egli avrebbe dovuto dimostrare l'effettivo pregiudizio derivatogli, ovvero che la vendita sarebbe stata altrimenti effettuata a un prezzo maggiore. Avverso la sentenza di primo grado, l'opponente - debitore esecutato proponeva impugnazione innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Al fine di esaminare la questione sottoposta ai giudici di legittimità, occorre dapprima rilevare che, nella fattispecie in esame, il provvedimento del Giudice dell'esecuzione impugnato dalla parte debitrice con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. era intervenuto nel novembre 2015, mentre la vendita era stata disposta, con ordinanza, nell'aprile 2015.

Nella caso che ci occupa, infatti, la scansione temporale degli eventi assume una decisiva importanza atteso che, proprio tra la data di emissione dell'ordinanza di vendita e la data di aggiudicazione del bene sottoposto ad esecuzione, il legislatore ha inciso sulla disciplina della vendita forzata immobiliare attraverso il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, art. 13, comma 1, lett. r), convertito con l. 6 agosto 2015, n. 132.

La novella legislativa in parola, nella specie, ha modificato il dettato dell'art. 572 c.p.c., consentendo al Giudice, o al delegato alla vendita, di aggiudicare il bene staggito anche ad un prezzo inferiore a quello stabilito nell'ordinanza di vendita ed in particolare a fronte di un'offerta inferiore al massimo di quarto rispetto al prezzo fissato come base d'asta, ma ciò solamente allorché il Giudice o il delegato ritengano che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell' art. 588 c.p.c..

Dunque, il quesito giuridico sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione si sostanzia, da un lato, nella valutazione della sussistenza dell'interesse a ricorrere da parte del debitore esecutato in una fattispecie siffatta e, dall'altro lato, nella legittimità dell'aggiudicazione disposta in difformità rispetto ai canoni fissati nell'ordinanza di vendita, considerata anche la modifica normativa intervenuta *medio tempore*.

Ebbene, la Suprema Corte, con riferimento al preliminare profilo della verifica dell'interesse del debitore esecutato a far valere l'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione attraverso lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, ha evidenziato che sussiste, in via generale, tale interesse nella prospettiva della diminuzione della propria residua responsabilità patrimoniale e che, in ogni caso, la violazione delle regole della vendita implica un concreto pregiudizio per il debitore stesso, atteso che il rispetto delle statuizioni contenute nell'ordinanza di vendita assicura la corretta sollecitazione del mercato e permette di ottenere la massima utilità della procedura espropriativa, ossia il maggiore soddisfacimento delle ragioni del creditore con il minor sacrificio possibile di quelle del debitore. In sostanza, l'esatta ottemperanza ai dettami dell'ordinanza di vendita consente di mantenere non solamente la parità di condizioni iniziali tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, ma anche l'affidamento di ognuno di

loro sulla stessa e, quindi, sulla trasparenza e immutabilità delle condizioni della vendita.

Ciò chiarito, i giudici di legittimità hanno concentrato la loro attenzione sulla validità del provvedimento di aggiudicazione impugnato ex art. 617 c.p.c., attraverso il quale, come anticipato, il Giudice dell'esecuzione ha provveduto ad aggiudicare il bene staggito a fronte di un'offerta inferiore di un quarto rispetto al prezzo stabilito come base d'asta nell'ordinanza di vendita emessa prima della riforma che ha interessato l'art. 572 c.p.c. nell'anno 2015.

A tal proposito, la Corte di Cassazione, nel provvedimento in commento, ha affermato che, seppure la nuova disciplina dell'art. 572 c.p.c. fosse già vigente al momento dell'aggiudicazione, quest'ultima non avrebbe potuto, in ogni caso, trovare applicazione nella fattispecie oggetto di pronuncia. Invero, come disposto dalle disposizioni transitorie del decreto legge di modifica della disciplina della vendita forzata, la novella legislativa del 2015 risulta applicabile anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ma solamente qualora la vendita non sia stata già disposta con ordinanza dal Giudice dell'esecuzione, ipotesi nella quale la vendita medesima deve avere luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore.

Ciò posto, la Suprema Corte ha affermato la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, stabilite, appunto, con l'ordinanza con la quale essa viene disposta e dunque l'irrelevanza della sopravvenuta modifica della normativa di riferimento, che può divenire parte del regime proprio del subprocedimento in esame solo se e quando richiamata nella sottesa ordinanza. In questo senso, i giudici di legittimità hanno dato continuità all'orientamento secondo il quale l'ordinanza di vendita rappresenta la *lex specialis* del subprocedimento di vendita, con la conseguenza che alla stessa deve darsi piena e incondizionata ottemperanza, fino a parziale o totale sua modifica o revoca, se del caso a seguito d'impugnazione: in mancanza, gli atti esecutivi consistenti nell'aggiudicazione e nel conseguente decreto di trasferimento sono invalidi.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione nella pronuncia in esame, quindi, l'aggiudicazione disposta in difformità rispetto a quanto statuito nell'ordinanza di vendita, e nella specie ad un prezzo inferiore rispetto a quello individuato come base d'asta, si rivela illegittima.

Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 28 settembre 2018, n. 23482

Pres. De Stefano - Est. Tatangelo

## **Assegnazione al creditore fondiario ed esecuzione immobiliare**

### **ESECUZIONE IMMOBILIARE - AVVIATA DAL CREDITORE FONDIARIO - RAPPORTI CON LA PROCEDURA CONCORSALE PENDENTE - ASSEGNAZIONE EX ART. 41 TUB - LIMITI**

*«Qualora un creditore fondiario, ai sensi dell'art. 41 del lgs. n. 385/1993, inizi o prosegua l'esecuzione individuale dopo il fallimento del debitore, l'attribuzione al creditore fondiario del ricavato della vendita del bene avvenuta nell'ambito dell'esecuzione individuale ha carattere provvisorio; è la procedura fallimentare, infatti, la sede naturale dell'accertamento dei crediti nei confronti del fallito e del relativo grado.*

*Ciò posto - anche in funzione del principio di economia processuale di cui all'art. 111 Cost. - la provvisoria distribuzione delle somme nell'ambito della procedura esecutiva individuale dovrà essere operata dal giudice dell'esecuzione sulla base dei provvedimenti (anche non definitivi) emessi in sede fallimentare ai fini dell'accertamento, della determinazione e della graduazione di detto credito fondiario.*

*In particolare: a) per ottenere l'attribuzione (in via provvisoria, e salvi i definitivi accertamenti operati nel prosieguo della procedura fallimentare) delle somme ricavate dalla vendita, il creditore fondiario dovrà - anche a prescindere dalla avvenuta costituzione del curatore nel processo esecutivo - documentare al giudice dell'esecuzione di avere proposto l'istanza di ammissione al passivo del fallimento e di avere ottenuto un provvedimento favorevole dagli organi della procedura (anche se non definitivo); b) per ottenere la graduazione di eventuali crediti di massa maturati in sede fallimentare a preferenza di quello fondiario, e quindi l'attribuzione delle relative somme, con decurtazione dell'importo attribuito al creditore fondiario, il curatore dovrà costituirsi nel processo esecutivo e documentare l'avvenuta emissione da parte degli organi della procedura fallimentare di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi della L. Fall., art. 26) che (direttamente o quanto meno indirettamente, ma inequivocabilmente) dispongano la suddetta graduazione.*

*La distribuzione così operata dal giudice dell'esecuzione ha comunque carattere provvisorio e può stabilizzarsi solo all'esito degli accertamenti definitivi operati in sede fallimentare, legittimando in tal caso il curatore ad ottenere la restituzione delle somme eventualmente riscosse in eccedenza dal creditore fondiario».*

**Precedenti conformi:**

Cass. civ., Sez. I, 17.12.2004, n. 23572

Cass. civ., Sez. III, 26.8.2014, n. 18227

**Il commento di Ilaria IPPOLITO\***

La sentenza che qui si commenta scaturisce dalla seguente vicenda giudiziaria. Nell'ambito di una procedura esecutiva individuale - intrapresa da un creditore fondiario nei confronti di una società *in bonis* e proseguita avverso il fallimento della stessa - il curatore aveva sollevato, in sede di distribuzione, delle contestazioni. In particolare, il curatore chiedeva che, nel determinare la somma da attribuire al creditore precedente - essendo il ricavato della vendita incapiente - si tenesse conto dei crediti prededucibili riconosciuti ed in parte già soddisfatti nell'ambito della procedura concorsuale, decurtandoli dalla predetta somma (trattavasi dell'importo dell'ICI pagato dagli organi del fallimento in relazione all'immobile venduto in sede di esecuzione individuale, dei relativi oneri condominiali nonché del compenso spettante alla curatela fallimentare).

Tali contestazioni erano state disattese dal G.E., con conseguente approvazione del progetto di distribuzione.

Il provvedimento che decideva sulle predette contestazioni era impugnato ai sensi del combinato disposto degli artt. 512 e 617 c.p.c.; opposizione che il Tribunale respingeva, sulla scorta di un duplice ordine di motivi: in primo luogo, il Tribunale ha ritenuto che - in caso di prosecuzione della procedura esecutiva individuale dopo il fallimento del debitore - il Giudice dell'esecuzione, in sede di distribuzione, non sia obbligato in alcun modo a tener conto delle vicende intervenute nella procedura fallimentare (ad eccezione, ovviamente, dell'unica ipotesi in cui la vendita del bene pignorato sia avvenuta dinnanzi al Giudice delegato prima che nel processo esecutivo, non potendo in tal caso quest'ultimo utilmente proseguire), in quanto l'attribuzione operata in sede esecutiva è provvisoria e gli organi della procedura fallimentare possono recuperare gli importi eventualmente ricevuti in eccesso dall'istituto di credito fondiario, in base alla determinazione del relativo credito ed alla graduazione dello stesso definitivamente operata in sede fallimentare; in secondo luogo, il Tribunale ha comunque ritenuto che i crediti indicati dalla curatela non potessero godere di alcun privilegio in sede esecutiva.

Ebbene, secondo la Suprema Corte, i principi evocati nella decisione impugnata, pur se pacifici, non sono stati correttamente applicati alla fattispecie decisa.

In particolare, il Giudice di legittimità ha evidenziato come sia senz'altro corretto affermare che l'attribuzione del ricavato della vendita realizzata in sede esecutiva - laddove sia in corso la procedura fallimentare - abbia carattere meramente provvisorio: infatti è in tale ultima sede che deve avvenire definitivamente l'accertamento e la graduazione dei crediti nei confronti del fallito.

---

\*Avvocato.



Ciò posto, si rileva come siano errate le conseguenze che il Tribunale di merito trae da tale premessa: posta la provvisorietà dell'attribuzione in sede esecutiva, ciò non significa affatto che il G.E. possa del tutto prescindere dalle vicende della procedura fallimentare.

In senso contrario si pone, in primo luogo, il principio desumibile dall'art. 52 della l.f. e dalla ricostruzione sistematica operata dalla giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione (a partire dalla sentenza n. 23572 del 2004) secondo cui l'accertamento e la graduazione dei crediti concorsuali devono avvenire in sede fallimentare. Ne consegue che l'attribuzione (pur sempre) provvisoria al creditore fondiario - realizzata nell'esecuzione individuale eccezionalmente proseguita - deve essere comunque modulata in concreto sulla base di quello che già risulti stabilito in sede fallimentare (in via definitiva o anche in via provvisoria). Un tale assetto è altresì funzionale al rispetto del principio di economia processuale di cui all' art. 111 Cost., in quanto ha il pregio di limitare le eventuali successive azioni restitutorie, che, in questo modo, saranno necessarie solo in virtù di vicende non deducibili (o quanto meno non dedotte) in sede esecutiva.

Tale conclusione, secondo la Corte, sarebbe altresì corrispondente alla lettera ed alla *ratio* dell'art. 41 comma 4 del D.Lgs. n. 385 del 1993, in quanto il privilegio processuale assicurato al creditore fondiario comporterebbe sì il versamento diretto in suo favore della somma ricavata dalla vendita, ma appunto nei limiti della "*parte del prezzo corrispondente al complessivo credito*" dello stesso: se ne deve dedurre, alla stregua della pronuncia in commento, che il credito *de quo* possa essere delimitato, con il riconoscimento di un importo minore rispetto a quello originario, in conseguenza dell'ammissione in prededuzione di altre somme da parte dei competenti organi della procedura fallimentare, in modo vincolante anche per il Giudice dell'esecuzione.

Ciò posto, la Corte procede a sconfessare anche la seconda argomentazione posta dal Tribunale alla base della propria decisione: all'uopo evidenzia, infatti, come il potere di stabilire se determinati crediti maturati nel corso della procedura fallimentare prevalgano su quello dell'istituto di credito fondiario non spetti al Giudice dell'esecuzione, ma solo agli organi della procedura fallimentare. Alla stregua del chiarimento operato dalla Suprema Corte in merito ai rapporti tra esecuzione individuale fondiaria e fallimento, il Giudice dell'esecuzione - oltre a liquidare le spese del processo esecutivo individuale proseguito od instaurato in costanza di fallimento - «*deve limitarsi a verificare se esistano provvedimenti degli organi della procedura fallimentare che abbiano - direttamente o indirettamente - operato l'accertamento, la quantificazione e la graduazione del credito posto in esecuzione (nonchè di quelli eventualmente maturati in prededuzione nell'ambito della procedura fallimentare, purchè già accertati, liquidati e graduati dagli organi competenti con prevalenza su di esso) e conformare ai suddetti provvedimenti la distribuzione provvisoria in favore del creditore fondiario delle somme ricavate dalla vendita, senza in alcun caso*

*sovrapporre le sue valutazioni a quelle degli organi fallimentari, cui spettano i relativi poteri».*

In chiusura della pronuncia, la Suprema Corte si preoccupa, altresì, di chiarire alcuni aspetti relativi all'onere della prova in tema, rispettivamente, di accertamento e quantificazione del credito fondiario, da una parte, e di sua graduazione, dall'altro.

Quanto al primo punto, la Corte evidenzia come - nei casi come quelli cui al giudizio - il fatto costitutivo del diritto del creditore fondiario di ottenere l'attribuzione provvisoria del ricavato della vendita sia da ravvisarsi nella sua ammissione al passivo (come impone l'art. 52 della L. Fall.): si tratta, dunque, di un fatto che dovrà essere documentato dal creditore fondiario precedente (anche a prescindere dall'intervento del curatore nella procedura esecutiva) e accertato, imprescindibilmente, dal Giudice dell'esecuzione.

Al contrario, l'esistenza di altri crediti della massa, meglio collocati, costituisce un fatto impeditivo (ovvero modificativo o estintivo) del diritto del creditore fondiario. Pertanto, per quanto attiene alle questioni che riguardano la graduazione dei crediti (cioè la sussistenza e l'ammontare di ulteriori crediti, maturati nel corso della procedura concorsuale, che debbano essere soddisfatti con preferenza rispetto a quelli del creditore fondiario sul ricavato della vendita dell'immobile ipotecato), il Giudice dell'esecuzione non potrà prenderle in considerazione di ufficio, ma solo laddove esse vengano dedotte dal curatore che si costituisca nel processo esecutivo per far valere i relativi presupposti (a meno che non sia lo stesso creditore fondiario a chiedere che se ne tenga conto). Più da vicino, egli dovrà decidere di tali questioni sulla base della ricognizione dell'esistenza o meno di provvedimenti degli organi della procedura fallimentare che effettivamente dispongano, in modo diretto o quanto meno indiretto ma inequivoco, la suddetta graduazione.

Alla stregua delle suddette argomentazioni, la Suprema Corte conclude che *«il giudice dell'esecuzione, diversamente da quanto ha ritenuto il Tribunale, a) non avrebbe assolutamente dovuto prescindere dalle vicende della procedura fallimentare; b) neanche avrebbe potuto sindacare nel merito la graduazione dei crediti fatti valere dal curatore rispetto a quello dell'istituto precedente, dovendo rimettersi in proposito alle determinazioni operate in sede fallimentare. Avrebbe dovuto quindi verificare se esistevano ed erano stati documentati provvedimenti degli organi fallimentari che, esplicitamente o implicitamente, avevano operato la graduazione di tali crediti con preferenza rispetto al credito del fondiario, decurtando in tal caso i relativi importi da quello a quest'ultimo attribuito (in via provvisoria)».*

La soluzione fornita dalla Corte risponde, con tutta probabilità, all'intento di ridurre il rischio che il creditore fondiario ottenga, benché in via provvisoria, più di quanto concretamente gli spetti: circostanza che fa gravare sulla curatela l'onere di condurre azioni di recupero del *surplus* indebitamente trattenuto. Tra le righe sembra potersi scorgere un riferimento alla natura meramente

processuale del privilegio del creditore fondiario di cui all'art. 41 T.U.B.: tale privilegio non può tradursi nel riconoscimento di una *chance* di soddisfazione in via solitaria; più semplicemente tale istituto consente al creditore fondiario di giungere alla somma di propria spettanza attraverso la corsia preferenziale di un processo individuale già intrapreso e che vive sul suo impulso, anziché attraverso la gestione esterna del curatore.

Cass. civ., Sez. III, sentenza 11 ottobre 2018, n. 25170

Pres. De Stefano - Est. Tatangelo

**Sulla necessarietà, nelle opposizioni esecutive, della fase sommaria innanzi al G.E. e sulla sanatoria in caso di proposizione dell'opposizione *recta via* al Giudice del merito**

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - STRUTTURA BIFASICA - INDEROGABILITÀ DELLA FASE SOMMARIA - NULLITÀ ATTO INTRODUTTIVO - SANATORIA.

1. *«La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche [...]; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena».*

2. *«L'atto introduttivo dell'opposizione esecutiva successiva all'inizio dell'esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso direttamente rivolto al giudice dell'esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell'esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l'atto sia depositato nel fascicolo dell'esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di conoscibilità del giudice dell'esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richiesta della parte opponente[...]».*

**Precedenti conformi alla prima massima:**

Cass. civ., Sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 2490

Cass. civ., Sez. VI, 18 giugno 2012, n. 9984

Cass. civ., Sez. III, 24 ottobre 2011, n. 22033

Cass. civ., Sez. III, 31 agosto 2011, n. 17860

**Non si rinvergono precedenti conformi alla seconda massima.**

**Il commento di Alessandra MIGLIORINO\***

In tema di opposizione esecutiva *successiva* (artt. 615, II comma, 617, II comma, 618 e 619 c.p.c.) la Suprema Corte ha affrontato una duplice questione, esaminando in primo luogo le conseguenze che derivano dalla proposizione della domanda direttamente davanti al Giudice competente per il merito, con obliterazione della fase sommaria dinanzi al G.E., e pronunciandosi, in secondo luogo, sull'invalidità che inficia l'atto di opposizione difforme dal modello legale anche al fine di vagliare la possibilità di una sua eventuale sanatoria.

Nel caso di specie, nel corso di un procedimento di espropriazione immobiliare il creditore precedente - che aveva visto rigettare l'istanza di vendita e dichiarare improcedibile l'esecuzione in relazione a parte del compendio pignorato - proponeva opposizione agli atti esecutivi (peraltro con atto di citazione e non con ricorso) direttamente al Giudice della cognizione, senza preventivamente rivolgersi al G.E. come invece previsto dall'art. 617, II comma, c.p.c. Il Tribunale accoglieva l'opposizione, rilevando che, in assenza di richieste cautelari, non fosse necessario instaurare la fase sommaria dinanzi al G.E., sostanzialmente prevista nell'interesse della sola parte opponente. A conclusioni parzialmente diverse è pervenuta la Suprema Corte, per le ragioni di seguito esposte.

Con riguardo al primo profilo, i giudici di legittimità hanno ribadito il proprio orientamento, confermando la indefettibilità della fase sommaria dinanzi al Giudice dell'esecuzione, con conseguente inammissibilità della domanda proposta in violazione della scansione processuale delineata dal legislatore.

Come noto, per espressa previsione normativa il giudizio di opposizione presenta struttura bifasica, caratterizzata dalla necessaria presenza di una fase cautelare, a cognizione sommaria, e di una successiva ed eventuale fase di merito, a cognizione piena (artt. 616 e 618 c.p.c.).

Ad avviso della Suprema Corte, il primo segmento processuale sottende una pluralità di esigenze pubblicistiche, in quanto tali sottratte alla disponibilità della parte, e consente all'organo giudiziario che dirige il procedimento di esercitare compiutamente i propri poteri officiosi.

In altri termini tale fase, lungi dall'essere solo la sede in cui l'opponente può chiedere la sospensione del processo esecutivo, presenta finalità che trascendono l'interesse individuale, consentendo altresì al Giudice di assicurare il regolare andamento del processo esecutivo, di tutelare le posizioni delle parti coinvolte, di realizzare meccanismi processuali deflattivi, nonché di emanare eventuali provvedimenti urgenti o indilazionabili.

A fronte del quadro processuale sin qui delineato, la prassi applicativa conosce alcuni scenari, per così dire, "patologici", che vanno dall'irregolare svolgimento della fase sommaria sino alla totale pretermissione della predetta scansione processuale. Il profilo innovativo della pronuncia in esame sta appunto nell'aver

---

\* Giudicata idonea al concorso per magistrato ordinario bandito con d.m. 31.5.2017.

esteso la soluzione, elaborata sino ad oggi con specifico riguardo ai casi di mera irregolarità nello svolgimento della fase davanti al G.E., alla più grave ipotesi in cui l'opponente abbia omesso di incardinare il giudizio dinanzi al G.E., preferendo rivolgersi direttamente al Giudice della cognizione.

Per ciò che invece attiene all'invalidità che infirma l'atto introduttivo del giudizio di opposizione divergente dal modello legale (per mancato rispetto della forma del ricorso ovvero per erronea individuazione dell'autorità giudiziaria destinataria dell'atto medesimo), la Suprema Corte richiama la categoria processuale della nullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo (art. 156, II comma, c.p.c.), attesa l'impossibilità per il G.E. di conoscere immediatamente il contenuto della opposizione. Nondimeno, con soluzione inedita, se ne ammette la sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 156, III comma c.p.c.) qualora l'atto introduttivo pervenga comunque nel fascicolo del processo esecutivo su iniziativa d'ufficio o della parte medesima.

Detta sanatoria, in applicazione del principio per cui la parte non può subire decadenze derivanti da condotte ad essa stessa non imputabili, opera diversamente a seconda che si tratti di errore imputabile all'opponente o meno: nel primo caso la sanatoria agisce *ex nunc*, con salvezza degli effetti processuali dall'emanazione del provvedimento del Giudice che dispone l'inserimento dell'atto nel fascicolo del G.E. (rinnovazione) oppure dal momento in cui è l'opponente a chiedere la trasmissione dell'atto al G.E.; diversamente, al ricorrere di errore non imputabile alla parte (si pensi al caso di errore della cancelleria), la sanatoria opera *ex tunc* sin dal momento del deposito dell'atto.

Il descritto meccanismo diventa più complesso nell'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, attesa la presenza *ex lege* dell'esiguo termine decadenziale di cui all'art. 617, II comma, c.p.c., il cui rispetto va valutato in considerazione del momento in cui viene sanata la nullità processuale. Più nel dettaglio, per impedire che l'effetto sanante vanifichi la previsione del termine di venti giorni per proporre opposizione, la Suprema Corte precisa che la nullità può venire meno solo qualora l'atto introduttivo pervenga *tempestivamente* nella sfera di conoscibilità del G.E., con esclusione delle ipotesi in cui la "rinnovazione" del Giudice o la richiesta della parte siano risultate tardive (ipotesi nelle quali andrà dichiarata l'improponibilità della domanda di merito o la improcedibilità del relativo giudizio).

In conclusione, nella doppia motivazione esposta, i Giudici di legittimità hanno statuito innanzitutto la improponibilità (o successiva improcedibilità) della domanda di merito delle opposizioni esecutive *successive* qualora la preliminare, inderogabile fase sommaria non sia stata regolarmente svolta oppure risulti del tutto omessa; in presenza, poi, di un atto di opposizione difforme dal modello legale e quindi nullo ai sensi dell'art. 156, II comma c.p.c., spetta al Giudice della cognizione attivare il meccanismo sanante in ossequio al "principio di strumentalità delle forme", restando pur sempre tale facoltà anche nella

disponibilità della parte opponente, fermo in ogni caso il necessario rispetto del termine perentorio di cui all'art. 617, II comma, c.p.c..